

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 155/CGF

(2013/2014)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 065/CGF – RIUNIONE DEL 10 OTTOBRE 2013**

I° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Nicolò Schillaci, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1 RICORSO CALC. PARLA MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.1.2016 INFLITTA SEGUITO GARA, RIVER PLATANI/QUISQUINESE DEL 17.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la L.N.D. Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 420/C.D.T. 30 del 26.3.2013)

Il Sig. Parla Massimo, calciatore della società U.S.D. Quisquinese ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato regionale Sicilia pubblicata sul Com. Uff. n. 420 del 26.3.2013 con la quale la Commissione Territoriale, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo in ordine alla gara Riverplatani/Quisquinese del 17.2.2013 (Campionato di III categoria, girone A), ha ridotto al 31.1.2016 la squalifica originariamente inflitta al medesimo calciatore fino al 31.1.2017.

La Corte ritiene che il ricorso sia palesemente inammissibile e come tale debba essere integralmente respinto.

Infatti, il Sig. Parla reintroduce davanti alla Corte di Giustizia argomenti tutti già oggetto di valutazione di merito da parte dell'Organo di giustizia sportiva di secondo grado competente nella fattispecie in esame (nel caso di specie, la Commissione disciplinare territoriale Comitato Sicilia, Palermo) davanti al quale il calciatore ha già impugnato la decisione del Giudice Sportivo Territoriale. Pertanto, poiché il ricorrente, con l'impugnazione davanti alla Commissione disciplinare territoriale, ha esaurito i due gradi di giurisdizione previsti dall'ordinamento sportivo, il reclamo proposto davanti a questa Corte deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calc. Parla Massimo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2 RICORSO A.S.D. CIVITAVECCHIA AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA ALLA RECLAMANTE DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2013/2014, NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMA 1, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL PROPRIO PRESIDENTE SIG. LUCA PETRINI;**
- **INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL SIG. PETRINI LUCA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 94 TER, COMMA 11, N.O.I.F. E ALL'ART. 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.,**

INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA N. 8081/1134 PF12-13/AM/MA DEL 7.6.2013; NOTA N. 8082/1135 PF12-13/AM/MA DEL 7.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 6/CDN del 18.7.2013)

Con atto spedito in data 25.7.2013, la società Civitavecchia Calcio 1920 ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 6/CDN del 18.7.13) con la quale, sulla base di due deferimenti della Procura Federale, era stata irrogata la sanzione della penalizzazione di punti 4 in classifica da scontarsi nella stagione in corso, a carico della medesima Società, nonché la sanzione della inibizione di anni 1 a carico del Presidente della Società ricorrente, sig. Petrini Luca.

La predetta decisione ha riconosciuto la responsabilità del Presidente e legale rappresentante della società Civitavecchia Calcio 1920, sig. Petrini Luca, per non avere ottemperato, entro il termine previsto dalle norme federali, alle condanne pronunciate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. della F.I.G.C. in ordine al pagamento di emolumenti in favore di due tesserati della società, odierna ricorrente.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe possa essere parzialmente accolto, limitatamente al motivo con il quale è stata chiesta una riduzione della sanzione irrogata alla Società Civitavecchia Calcio 1920.

In via preliminare, si rileva come la Società Civitavecchia Calcio 1920 sia stata chiamata a rispondere di comportamenti, contrari alle norme federali, posti in essere dalla precedente gestione societaria.

Al proposito, si evidenzia come la responsabilità diretta delle società affiliate alla F.I.G.C., per le condotte ascritte ai soggetti che ricoprono, alla data dei fatti, la carica di legale rappresentante delle medesime, costituisce principio cardine dell'ordinamento federale, consacrato, come noto, nell'art. 4.1. C.G.S..

A ciò si aggiunga che sarebbe oltremodo agevole, per una società, sottrarsi all'applicazione delle sanzioni federali semplicemente modificando, successivamente alla commissione di comportamenti disciplinarmente rilevanti, il proprio assetto societario (cfr. sul punto, Corte di Giustizia Federale, Sez. III, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 038/CGF del 30.8.2012).

Passando all'esame del merito del presente procedimento, questa Corte evidenzia che l'art. 94-ter, comma 11, delle N.O.I.F. prevede testualmente che *“Le decisioni della Commissione Accordi Economici della L.N.D. possono essere impugnate innanzi alla Commissione Vertenze Economiche entro 7 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di mancata impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. In caso d'impugnazione alla Commissione Vertenze Economiche, le somme dovute devono essere corrisposte entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Appello. Decorso inutilmente tale termine si applica la sanzione di cui all'art. 7, comma 6 bis (oggi il riferimento è all'art. 8, comma 9, C.G.S.: N.d.E.) del Codice di Giustizia Sportiva, eccezion fatta per le società di Calcio a 5 alle quali si applicano le disposizioni seguenti”*.

L'art. 8, comma 9, del Codice di Giustizia Sportiva dispone che *“Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, N.O.I.F., delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale Dilettanti (LND) o dalla Commissione vertenze economiche comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica”*.

Orbene, le norme federali sopra richiamate impongono alle Società di procedere al pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici della L.N.D. entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione e sanzionano, con la penalizzazione di uno o più punti in classifica, il mancato pagamento delle somme nel termine di cui sopra.

Alla luce di quanto sopra, risulta del tutto irrilevante quanto osservato dalla Società ricorrente in ordine alla presunta apocrifia della sottoscrizione degli accordi economici in argomento da parte dell'allora Presidente e legale rappresentante della società Civitavecchia Calcio

1920, sig. Cosimo Adriano Clemeno; circostanza, quest'ultima, che, peraltro, viene rappresentata, per la prima volta, in questa sede, non avendo, la Società ricorrente, svolto alcuna difesa sul punto davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale né davanti alla Commissione Accordi Economici della L.N.D. (cfr. con riferimento ad un analogo ricorso proposto sempre dalla Società ricorrente, Corte di Giustizia Federale, Sez. III, decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 311/CGF del 21.6.2013).

Ed invero, ciò che rileva, ai fini del presente procedimento, è l'esistenza, allo stato degli atti, di una decisione della Commissione Accordi Economici che non risulta essere stata ottemperata mediante il pagamento delle somme dovute dalla società Civitavecchia Calcio 1920.

Con riferimento alla sanzione irrogata alla Società ricorrente, questa Corte ritiene che, anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali in materia, la stessa possa essere ridotta nella penalizzazione di punti 2 (due) in classifica da scontarsi nella stagione in corso.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Civitavecchia di Civitavecchia (Roma) riduce la sanzione della penalizzazione a 2 punti in classifica. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3 RICORSO CITTA' POTENZA S.S. A R.L.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.500,00 ALLA RECLAMANTE AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, C.G.F. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AI PROPRI CALCIATORI FILIPPO TORTORA E SIMONE RASPAOLO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE NOTA N.8016/310PF12-13/AM/MA DEL 6.6.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 3/CDN del 10.7.2013)

La Corte di Giustizia Federale;

- letto il reclamo interposto dalla Società Città di Potenza a rld avverso la decisione della C.D.N. che irrogava l'ammenda di € 2.500,00 con motivazioni contenute nel Com. Uff. n. 3 del 10.07.2013;

- considerato come lo stesso, ai sensi dell'art. 37 del C.G.S., andava proposto nel termine di 7 giorni successivi alla data di pubblicazione del Com. Uff. contenente la decisione impugnata;

- rilevato che la società reclamante deduceva di non aver avuto comunicazione della pronuncia di primo grado e di averne appreso il contenuto dal Com. Uff. n. 4 del 25.7.2013 del Comitato Regionale Basilicata;

- rilevato come il reclamo *de quo* sia stato proposto in data 5.8.2013 e, dunque, anche volendo ritenere la data di pubblicazione del Com. Uff. del C.R. Basilicata quale *dies a quo*, ben oltre i termini decadenziali previsti dal C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla Città di Potenza S.S. A R.L.D..

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4 RICORSO SIG. SIMONE GRILLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 1 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 8635/248PF 12-13AM/MA E 8637/565PF 12-13AM/MA DEL 24.6.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 9/CDN del 31.7.2013)

Il Procuratore Federale, con nota n. 8635/248 pf 12 13 AM/ma del 24.6.2013, ha deferito dinnanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale (C.D.N.) il Sig. Simone Grillo, nella veste di dirigente della società S.S. Milazzo S.r.l. per rispondere, insieme al Sig. Giuseppe Peditto, presidente e legale rappresentante della medesima società all'epoca dei fatti, della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all'art. 91, comma 1, N.O.I.F., per non avere assicurato al

calciatore Roberto Longo e ad altri suoi colleghi la continuità nell'attività sportiva ed avere vietato loro di consumare ed usufruire degli alloggi nelle strutture convenzionate con la Società, senza fornire alcuna spiegazione in merito. Con ulteriore nota n. 8637/565 pf12-13/AM/ma del 24.6.2013, la Procura Federale, ha deferito dinanzi a questa Commissione i medesimi soggetti per rispondere, quanto al Sig. Grillo, della violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S., per aver compiuto all'inizio della Stagione Sportiva 2012/2013 atti di pressione psicologica e materiale nei confronti di diversi calciatori tesserati per la propria Società, al fine di costringerli ad una forzata risoluzione dei rispettivi tesseramenti.

Alla riunione del 17.7.2013 davanti alla C.D.N., la Procura Federale ha chiesto nei confronti del Sig. Grillo la sanzione dell'inibizione di 2 anni e 2 mesi.

Con la delibera di cui al Com. Uff. n. 09/CDN del 31.7.2013, la C.D.N., rilevato che *“le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti e l'addebito mosso dalla Procura Federale per le gravi violazioni commesse risulta incontrovertibilmente provato”*, ha inflitto al Sig. Grillo l'inibizione di anni uno.

Nei confronti di tale decisione il Grillo, con atto trasmesso il 7.8.2013, ha proposto rituale impugnazione ai sensi degli artt. 37 e 42 C.G.S., chiedendo, in riforma della decisione impugnata: a) in via principale, il proscioglimento da ogni addebito, con integrale annullamento delle sanzioni comminate; b) in subordine, l'applicazione di una sanzione ridotta nel *quantum*.

A sostegno della propria impugnazione il Grillo ha dedotto, preliminarmente, la mancanza di una adeguata motivazione della decisione di prima istanza e, nel merito, l'inconfigurabilità di fatto delle condotte al medesimo ascritte che non risulterebbero sostenute da alcun riscontro probatorio. In particolare, il Grillo ha contestato di avere vietato al calciatore Longo ed altri compagni di squadra di quest'ultimo di usufruire dei servizi di ristorazione ed alloggio messi a disposizione dalla società dal momento che, con riguardo alla posizione del Longo, questi avrebbe regolarmente usufruito di detti servizi in occasione dei ritiri pre-campionato e pre-gara, periodi ai quali dovrebbe intendersi limitata la prestazione della società in mancanza di un accordo contrattuale avente ad oggetto la ulteriore somministrazione di tali servizi. Quanto alla contestazione secondo la quale il Grillo non avrebbe assicurato al Longo ed agli altri calciatori in questione la continuità dell'attività sportiva, l'appellante ha sostenuto che, nella sua veste di consulente di mercato della società Milazzo, privo pertanto di potere decisionale con riguardo alle strategie della società (di competenza del presidente) ed alle scelte tecniche (di competenza dell'allenatore), non sarebbe stato in grado di stabilire e realizzare la condotta imputata. Quanto alla ulteriore contestazione secondo la quale il Grillo sarebbe stato autore di atti di pressione psicologica e materiale nei confronti di diversi calciatori tesserati per la propria società, volti a costringerli a risolvere volontariamente i rispettivi tesseramenti, l'appellante ha sostenuto che, le circostanze si baserebbe su un'unica testimonianza, quella resa dal calciatore Strumbo in sede di audizione davanti alla Procura federale (audizione del 14.4.2013), la quale, tuttavia, non avrebbe trovato riscontro nelle dichiarazioni rese da altri calciatori in occasione delle audizioni disposte dalla Procura Federale.

L'appello è infondato e come tale deve essere respinto.

Quanto alla censura preliminare circa la supposta assenza di motivazione della decisione impugnata, la Corte ritiene che, seppure espressa in forma sintetica - come del resto stabilisce l'art. 34 C.G.S. a proposito delle decisioni degli Organi della Giustizia sportiva - la motivazione rende perfettamente intellegibile l'iter logico argomentativo seguito dai primo Giudici, essendo evidente il rigetto implicito delle argomentazioni del Grillo logicamente incompatibili con le conclusioni raggiunte.

Nel merito, la Corte ritiene che non sussista alcuna valida ragione per discostarsi da quanto deciso dalla C.D.N. Ed infatti tutte le contestazioni mosse al Grillo nell'atto di deferimento trovano conferma nella documentazione in atti. In particolare, il comportamento discriminatorio riservato al Longo denunciato dal padre del calciatore, il Sig. Vittorio Longo, con la nota del 10.10.2012, e ribadito dal medesimo, come pure dallo stesso calciatore, in occasione delle rispettive audizioni davanti alla Procura Federale, ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese alla medesima Procura dal Sig. Domenico Brigandì, dirigente della società Milazzo, il quale ha limpidamente confermato come il Grillo abbia a più riprese invitato il calciatore Longo a non prendere parte agli allenamenti

con la squadra e a non servirsi dei servizi di ristorazione messi a disposizione degli altri calciatori. Anche i calciatori Strumbo (audizione del 14.3.2013) e Pepe (audizione del 27.3.2013), hanno confermato come il Grillo abbia esercitato reiteratamente sui medesimi, come su altri calciatori, pressioni psicologiche e materiali (concretizzatesi nel ritardo nel pagamento dello stipendio, nella mancata assicurazione dell'alloggio e della ristorazione, negli allenamenti "fuori rosa" e senza assistenza tecnica, nella mancata convocazione con la squadra) al fine di ottenerne l'allontanamento dalla società. Del resto il medesimo Grillo, ascoltato dalla Procura Federale, pur negando, non senza significative contraddizioni (ci si riferisce alla affermazione secondo la quale il Grillo avrebbe lasciato la società prima della risoluzione del tesseramento da parte del Longo), gli addebiti contestati, ha tuttavia ammesso di avere invitato alcuni calciatori del Milazzo, su incarico del presidente della società, Sig. Peditto, a trovarsi un'altra squadra, precisando che si trattava di quei giocatori "*messi sotto contratto dalla precedente gestione Lo Monaco*". In conclusione, il quadro probatorio appare convincentemente definito quanto agli addebiti mossi al Grillo negli atti di deferimento presupposti. Le affermazioni rese infatti dai soggetti sopra richiamati sono sostanzialmente univoche e convergenti in relazione alla posizione del Grillo, non risultando in contrasto le une con le altre. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto, con conferma integrale della decisione impugnata.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Simone Grillo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Dr. Carmine Volpe, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5 RICORSO A.S.D. DUE TORRI AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.600,00 E DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DUE TORRI/HINTERREGGIO DEL 22.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 24.9.2013)

Con reclamo in data 1 ottobre 2013 la A.S.D. Due Torri ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale adottata con delibera pubblicata in data 25.9.2013 Com. Uff. n. 27, in ordine alla gara Due Torri/Hinterreggio, disputata in data 22.9.2013 valevole per la quarta giornata del Girone di andata del Campionato Nazionale di Serie D – Girone I.

Assume la reclamante che la disposta sanzione di € 1.600,00 e contestuale diffida, non sia proporzionata rispetto ai fatti rilevati dagli Ufficiali di gara; e chiede quindi un ridimensionamento della sanzione.

Ed invero nel referto si assume che persone non autorizzate riconducibili alla Società Due Torri sostavano dinanzi agli spogliatoi e una di loro si scagliava verbalmente contro gli Ufficiali di gara.

In realtà dal referto si rileva che persone non abilitate sostavano dinanzi allo spogliatoio solo al termine del 1° tempo e riferivano frasi minacciose verso la terna; anche al termine dell'incontro si ripeteva l'episodio in quanto erano stati aperti i cancelli che consentivano l'accesso ad estranei, ma – questa volta – dai dirigenti della società ospitante venivano subito allontanate.

Nel suo contesto quindi la sanzione inflitta appare non proporzionata ai fatti rilevati.

La Corte Federale ritiene quindi equo ridurre la sanzione a € 1.000,00 confermando per il resto la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. Due Torri di Piraino (Messina), ridetermina la sanzione riducendo l'ammenda a € 1.000,00, confermando la diffida.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6 RICORSO S.S.D. CLODIENSE S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MORETTO ANDREA SEGUITO GARA FORTIS JUVENTUS/CLODIENSE DEL 22.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 25.9.2013)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 27 del 25.9.2013, ha inflitto la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara al calciatore Moretto Andrea.

Tale decisione veniva assunta perché, al termine dell'incontro Fortis Juventus/Clodiense disputato il 22.9.2013, il Moretto colpiva un calciatore avversario con uno schiaffo sulla guancia.

Avverso tale provvedimento la società S.S.D. Clodiense S.r.l. ha preannunziato reclamo, innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 25.9.2013 formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 27.9.2013, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciare prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Clodiense S.r.l. di Chioggia (Venezia), dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7 RICORSO S.S. MONOSPOLIS AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. AMATO MARCO SEGUITO GARA TURRIS NEAPOLIS/S.S. MONOSPOLIS DEL 22.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 25.9.2013)

Visto il ricorso proposto dalla società sportiva Monospolis, in persona del presidente in carica, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 27 del 25 settembre 2013, con cui al calciatore della società ricorrente Marco Amato è stata irrogata la sanzione della squalifica per 3 gare effettive a seguito della gara Turris Neapolis/Monospolis, valevole per il Campionato Nazionale Serie D, Girone H, 2013/2014 e svoltasi il 22 settembre 2013;

- visti il ricorso e i relativi motivi;
- vista la decisione impugnata;
- visti tutti gli atti;

considerato che:

- nella decisione impugnata la sanzione irrogata viene così motivata: "Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un pugno all'addome";

- quanto contenuto nella detta decisione corrisponde a quanto riportato nel rapporto dell'arbitro;
- la ricorrente chiede la riduzione della sanzione a due sole giornate, deducendo che:

a) l'arbitro, nel suo referto e con riguardo all'inferto "pugno a mano chiusa sulla pancia", parla di "lieve entità di forza applicata al colpo";

b) l'avversario colpito aveva proseguito nel gioco;

c) ex art. 19 del codice di giustizia sportiva quanto addebitato al proprio calciatore configura condotta antisportiva oppure atto non violento;

ritenuto che:

- ai sensi dell'art. 19, punto 4, lett. b), C.G.S., è prevista la sanzione minima della squalifica per 3 giornate "in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre presone presenti";

- il comportamento tenuto dal calciatore della ricorrente, così come descritto nel rapporto dell'arbitro, configura (oggettivamente e soggettivamente) una condotta violenta;
- non vi sono i presupposti per concedere la richiesta parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Monopoli di Monopoli (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8 RICORSO PORDENONE CALCIO S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PORDENONE/SACILESE DEL 22.9.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 27 del 25.9.2013)

Visto il ricorso proposto dalla società Pordenone Calcio, in persona del presidente in carica, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 27 del 25 settembre 2013, con cui alla società Pordenone Calcio è stata irrogata l'ammenda di € 200,00 a seguito della gara Pordenone/Sacilese, valevole per il Campionato Nazionale Serie D, Girone C, 2013/2014 e svoltasi il 22 settembre 2013;

- visti il ricorso e la decisione impugnata;
- visti tutti gli atti;
- considerato che:
 - l'ammenda irrogata è così motivata: "Per inosservanza dell'obbligo di assistenza medica durante la gara";
 - la società ricorrente sostiene che il medico sociale dott. Alessandro Milan era iscritto nella distinta di gara e riconosciuto dal direttore di gara durante l'appello e che per tutta la durata della gara era presente anche l'ambulanza con i relativi operatori situati nell'apposita panchina a bordo campo;
- ritenuto che:
 - quanto sostenuto dalla società ricorrente risulta dalla documentazione in atti;
 - il direttore di gara signor Arcangelo Vingo, con email in data 23 settembre 2013, ha precisato, in merito al referto della gara di cui trattasi, che sul terreno di gioco era presente il medico della squadra ospitante Alessandro Milan dal medesimo direttore "riconosciuto ed erroneamente non riportato sul referto";
 - in conclusione, il ricorso deve essere accolto e, in riforma della decisione impugnata, va annullata l'ammenda irrogata, con la conseguente restituzione della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Pordenone Calcio S.S.D. di Pordenone annullando la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 10 gennaio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete